

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**  
**ORDINANZA N. 15**

- **VISTA** l'ordinanza n° 2/99 in data 27/01/99 con cui sono state emanate nuove disposizioni per la circolazione viaria nel porto di Livorno;
- **CONSIDERATA** la necessità, data l'evoluzione logistica di magazzini e aree destinate a stoccaggio di prodotti forestali, di emanare nuove disposizioni per la circolazione viaria nel Porto di Livorno;
- **RITENUTO** necessario disciplinare il trasporto di carichi di cellulosa in rotoli e in balle in ambito portuale in modo che sia svolto in condizioni di sicurezza;
- **RITENUTO** necessario, in particolare, regolamentare il suddetto trasporto tra la Calata Alto Fondale ed i Terminal di destinazione situati nel Porto Commerciale;
- **VISTA** la nota Cat. A. 4/98/1347 in data 09/11/98 del Commissariato Porto;
- **VISTO** l'art.6 comma 1 lett.a) L.84/98;

**ORDINA**

**Art. 1** – Il trasporto dei carichi di cellulosa in rotoli e in balle tra la calata Alto Fondale e i magazzini posti all'interno dei terminali del Porto Commerciale è consentito utilizzando il percorso descritto nell'allegata planimetria con:

- utilizzo di semirimorchi speciali Rofletrailers della lunghezza massima di 16 m, della larghezza massima di 3.4 m e della portata utile di 65t
- segnalatori ottici,
- catarifrangenti sulla parte posteriore e lungo le fiancate laterali,
- luci posteriori e mezzi di fissaggio del carico che ne garantiscano la stabilità durante il trasporto

**Art. 2** – Il responsabile del trasporto dovrà comunicare al Dipartimento sicurezza la lista dei mezzi utilizzati (trattori e rimorchi) con i relativi numeri di identificazione;

**Art. 3** – Il responsabile del trasporto dovrà comunicare anche via fax al dipartimento sicurezza l'inizio e la fine dell'operazione di traferimento;

**Art. 4** – La velocità massima consentita per l'operazione di trasporto è di 10 Km/h;

**Art. 5**- I mezzi in fase di trasporto dovranno osservare l'obbligo di lasciare la precedenza a tutti gli altri mezzi in transito;

**Art. 6** – La responsabilità complessiva del trasporto sopra definito è demandata all'impresa titolare della consegna del carico;

**Art. 7** – La presente Ordinanza sostituisce l'Ordinanza della Autorità Portuale di Livorno n°12/1999.

Art. 8 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori verranno puniti ai sensi degli artt. 1164 e 1174 Cod. Nav.

IL COMMISSARIO  
(Bruno LENZI)

Livorno, li 01 LUG. 2004.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Lenzi', written over the printed name of the Commissioner.Two handwritten marks in black ink. The top one consists of the letters 'O' and 'L' written together. The bottom one is a more complex, stylized signature or set of initials.